

# **COMUNE DI CALVENZANO**

**(Provincia di Bergamo)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.1999**  
**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12.07.2013**

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## **Articolo 2 – Oggetto del canone.**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

## **Articolo 3 – Soggetti attivi e passivi.**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

## **Articolo 4 – Occupazioni abusive. Sanzioni.**

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc., sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del Comune precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio patrimonio e simili).
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione del comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D:lgs.vo 30/04/1992 n. 285.

#### **Articolo 5 – Domanda per il rilascio della concessione**

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi e aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno trenta giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
  - a. le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, e i rispettivi codici fiscali;
  - b. il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - c. la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  - d. la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
  - e. la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando Municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

#### **Articolo 6 – Rilascio della concessione.**

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a. il Comando della Polizia Municipale e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
  - b. l'interessato ha versato il canone nella misura stabilita e una cauzione in denaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone.
2. In luogo della cauzione può essere presentata fideiussione bancaria o assicurativa in conformità alle norme vigenti.

#### **Articolo 7 – Rinnovo della concessione.**

1. Almeno quindici giorni liberi prima della scadenza di una concessione di occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili le norme stabilite agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

#### **Articolo 8 – Revoca della concessione.**

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente Regolamento oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata della messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

#### **Articolo 9 – Danni procurati dal concessionario.**

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

#### **Articolo 10 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20%.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie secondo l'elenco allegato sotto la lettera "A".
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

#### **Articolo 11 – Occupazioni permanenti: disciplina e tariffe. Passi carrabili: esclusione.**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 13.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30% di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.

La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.

3. I passi carrabili sono esclusi dall'applicazione del canone.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
6. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

### **Articolo 12 – Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 10, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'art. 10, comma 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.  
Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è diminuito del 50%.
5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 13.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.  
E' individuata in Largo XXV Aprile l'area deputata alla realizzazione di tali manifestazioni. Per le relative occupazioni può essere richiesta, se più vantaggiosa, la tariffa ridotta pari a € 70,00 al giorno, indipendentemente dall'entità dello spazio occupato.
8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'art. 14, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

#### **Articolo 13 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 14, comma 7.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

#### **Articolo 14 – Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo.**

1. Il canone per le occupazioni di sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone si applica indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime, secondo la tariffa determinata dal Comune.

4. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, avente carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 12, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (modificato dall'art. 18 della L. 23 dicembre 1999, n. 488).

**Articolo 15 – Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.**

1. Per l'impianto e l'esercizio dei distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della Giunta Comunale:
  - centro abitato;
  - zona esterna;
  - sobborghi e zone periferiche.
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra di loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,



dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazione eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone d'occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica (quali ad esempio i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci, e simili, anche se assoggettati dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti.

A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della Giunta Comunale:

- centro abitato;
- zona limitrofa;
- sobborghi e zone periferiche.

#### **Articolo 16 – Esenzioni.**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell'Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di spazi e aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili;
- j) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

#### **Articolo 17 – Versamento del canone.**

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente tra il rilascio della concessione e il trentuno dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il trentuno dicembre.
2. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni di cui all'articolo 13, comma 1, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento alla tesoreria comunale o a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la ragione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi le lire ventimila per le occupazioni permanenti e le lire cinquemila per le occupazioni temporanee.
6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone l'importo complessivo superiore a L. 1.000.000 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
7. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

8. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'1% per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

#### **Articolo 18 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.**

1. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle domande nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della domanda stessa. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
2. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la domanda è stata presentata o a quello in cui la domanda avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dal D.Lgs.vo 13/04/99 n. 112. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
5. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5% annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Articolo 19 – Sanzioni.**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del canone dovuto.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del maggior canone dovuto.
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25% del canone dovuto.

4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs.vo 30/04/1992 n. 285.

#### **Articolo 20 – Organi competenti.**

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente Regolamento spetta al Funzionario Responsabile del Servizio Patrimonio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale.  
Il predetto Funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche, riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie anche in via coattiva e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

#### **Articolo 21 – Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.**

1. Dal 1° gennaio 2000 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs.vo 15/1171993 n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del D.Lgs.vo indicato al comma 1.

#### **Articolo 22 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2. Il Comando di Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico e il Funzionario responsabile del servizio Patrimonio sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.

# **TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE** **DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **1- OCCUPAZIONI PERMANENTI**

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 11 del Regolamento):

I Categoria	L. 34.000 per mq.
II Categoria	L. 10.200 per mq.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 11 – comma 1 del Regolamento):

I Categoria	L. 11.300 per mq.
II Categoria	L. 3.400 per mq.

C) Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 11 – comma 2 del Regolamento):

I Categoria	L. 10.200 per mq.
II Categoria	L. 3.100 per mq.

D) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 14 – comma 2 del Regolamento):

I Categoria per ogni chilometro o frazione	L. 251.000
---	------------

II Categoria per ogni chilometro o frazione	L. 250.000
--	------------

E) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 14 – comma 6 del Regolamento):

L. 1.500 per utente con riferimento alla data del 21/02 , in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a L. 1.000.000.

Versamento in un'unica soluzione entro il 30/04 di ciascun anno (art. 18 L. 488/99).

F) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 15 del Regolamento):

a) centro abitato – canone annuale	L. 60.000
------------------------------------	-----------

- |  |           |
|--|-----------|
| b) zone limitrofe – canone annuale               | L. 50.000 |
| c) sobborghi e zone periferiche – canone annuale | L. 30.000 |

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 15 – commi da 3 a 6 del Regolamento.

G) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili (art. 15 – comma 7 del Regolamento):

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) centro abitato – canone annuale                         | L. 20.000 cadauno |
| b) zone limitrofe – canone annuale                         | L. 15.000 cadauno |
| c) frazioni, sobborghi e zone periferiche – canone annuale | L. 10.000 cadauno |

## 2- OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 12 – commi 1 e 2 del Regolamento):

	Tariffa giornaliera
I Categoria	L. 2.000 per mq.
II Categoria	L. 600 per mq.

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 12 – comma 4 del Regolamento):

	Tariffa giornaliera
I Categoria	L. 1.000 per mq.
II Categoria	L. 300 per mq.

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 12 - comma 5 del Regolamento):

	Tariffa giornaliera
I Categoria	L. 400 per mq.
II Categoria	L. 150 per mq.

D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 12 - comma 2 del Regolamento):

	Tariffa giornaliera
I Categoria	L. 700 per mq.
II Categoria	L. 200 per mq.

E) Occupazioni con tende e simili (art. 12 - comma 3 del Regolamento):

	Tariffa giornaliera
I Categoria	L. 600 per mq.
II Categoria	L. 180 per mq.

F) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 14 - comma 5 del Regolamento):

	CAT. A	CAT. B
<b>Di durata inferiore ai 30 giorni</b>		
Fino a 1 Km. lineare (tariffa minima)	L. 10.000	L. 8.000
Superiore al Km. lineare (maggiorazione del 50%)	L. 15.000	L. 12.000
<b>Di durata superiore ai 30 giorni e inferiore ai 90 giorni</b>		
Fino a 1 Km. lineare (maggiorazione del 30%)	L. 13.000	L. 10.400
Superiore al Km. lineare (maggiorazione del 50%)	L. 19.500	L. 15.600
<b>Di durata superiore ai 90 giorni e inferiore ai 180 giorni</b>		
Fino a 1 Km. lineare (maggiorazione del 50%)	L. 15.000	L. 12.000
Superiore al Km. lineare (maggiorazione del 50%)	L. 22.500	L. 18.000
<b>Di durata superiore ai 180 giorni</b>		
Fino a 1 Km. lineare (maggiorazione del 100%)	L. 20.000	L. 16.000
Superiore al Km. lineare (maggiorazione del 50%)	L. 30.000	L. 24.000

G) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 14 – comma 3 del Regolamento).

Il canone è dovuto, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nella seguente misura complessiva:

I Categoria	L. 50.000
II Categoria	L. 49.000

**DISPOSITIVI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRAELENATE, RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G).
- Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G); tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui alla linea precedente (art. 12 – comma 8 del Regolamento).
- Le tariffe di cui alle precedenti lettere A9, B), F) sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 12 comma 5 del Regolamento).
- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% (art. 12 – comma 6 del Regolamento).
- Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 10 – comma 5 del Regolamento).
- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80% (art. 12 – comma 8 del Regolamento).

## Elenco delle Vie

DESCRIZIONE VIA	CATEGORIA
Via Adua	A
Piazza dell'Artigliere	A
Largo XXV Aprile	A
Via Rossini	A
Via Marconi	A
Via Lusardi	A
Piazza Vittorio Emanuele II	A
Via Torri	A
Via S. Abate	A
Via Verdi	A
Piazza Paglia	A
Via G. Paglia	A
Via A. Locatelli	A
Via Vecchia Circonvallazione	A
Altre Vie	B